Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 212

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.	
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42		22		12
Per le Provincie del Regno		»	46	»	24	»	13
Svizzera		»	58	»	31	»	17
Roma (franco ai confini)		»	52	»	27	»	15

Firenze, Giovedì 4 Agosto

		Anno		Sem.		Trim.	
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82		48		27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	»	60	»	65
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero MMCCCXCVI (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti del 29 aprile e del 22 novembre 1866, coi quali furono approvati e riformati gli statuti della *Società anonima per la impresa generale degli omnibus della capitale d'Italia*;

Vista la deliberazione 25 aprile 1869, adottata in assemblea generale ordinaria, con cui la detta Società muta la sua denominazione, ed introduce altre riforme nello statuto sociale;

Visto il titolo VII, lib. I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni facoltativamente nominative o al portatore, sedente in Firenze sotto la denominazione di *Società anonima per la impresa generale degli omnibus della capitale d'Italia*, è autorizzata, ai termini della deliberazione sociale 25 aprile 1869, ad assumere la nuova denominazione di *Impresa generale degli omnibus per la capitale d'Italia*; sono anche approvate e rese esecutorie le altre riforme arrecate colla stessa deliberazione agli articoli 13, 43, 44, 49, 50, 53 e 61 dello statuto approvato col Reale decreto del 29 aprile 1866, e modificato coll'altro Reale decreto del 12 novembre 1866.

Art. 2. La Società non potrà emettere obbligazioni sociali al portatore se non nei limiti consentiti dall'articolo 135 del Codice di commercio e con la approvazione governativa.

Art. 3. Nelle spese degli uffici d'ispezione la Società continuerà a concorrere per annue lire duecentocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione del Regio decreto 25 novembre 1869 sull'ordinamento dell'Amministrazione delle Poste.*

(*Continuazione e fine* — V. i n. 209 e 210)

CAPO IV. — *Visite d'ispezione.*

Art. 161. L'ispettore eseguisce le visite ordinarie e straordinarie a tutti gli uffizi compresi nella circoscrizione territoriale sulla quale ha obbligo di vigilare, ed assiste alle operazioni di passaggio di amministrazione in caso di cambiamento del titolare di quegli uffizi pei quali la Direzione generale credesse di ordinarlo, ovvero il direttore provinciale ne facesse richiesta all'ispettore. Possono essere incaricati di eseguire ispezioni straordinarie fuori del loro distretto, ma in tal caso devono essere provvisti di un mandato speciale della Direzione generale.

Art. 162. Le ispezioni ordinarie sono istituite onde accertare il regolare andamento degli uffizi e del servizio in ogni località, correggerlo se difettoso, eccitare l'attenzione e la vigilanza dei titolari, riconoscere la capacità e l'attitudine dei medesimi e dei subalterni, ed istruire i meno abili.

Art. 163. Le ispezioni ordinarie hanno luogo una volta all'anno negli uffizi di prima classe ed in ogni biennio negli uffizi di seconda classe.

L'ispettore dovrà però in ogni mese visitare un numero di uffizi corrispondente circa alla dodicesima parte di quelli da visitarsi nell'intiero anno.

Art. 164. Sarà cura speciale dell'ispettore di regolare il suo giro in modo che il suo arrivo nell'uffizio da visitarsi riesca sempre del tutto improvviso, nè si possa dalla visita di un uffizio arguire quale sia per essere l'uffizio che sarà visitato successivamente.

Art. 165. Gl'ispettori distrettuali visiteranno pure due volte al mese le sezioni ambulanti che transitano pel distretto ad essi affidato.

Le visite dovranno però essere limitate al tratto della linea che è compreso nel distretto medesimo.

In dette visite sarà cura degl'ispettori di accertarsi se venissero trasportati oggetti estranei al servizio in frode dei diritti della ferrovia.

Art. 166. Le ispezioni straordinarie si eseguiscono nei casi di morosità dei pagamenti e di pertinace negligenza per parte di un titolare nell'adempimento dei proprii doveri, di sospetto di malversazione, soppressione di corrispondenze, frode nel servizio dei vaglia e simili, ed in tutti gli altri casi in cui possa essere creduto opportuno.

Art. 167. Le ispezioni straordinarie non possono effettuarsi se non quando siano ordinate dalla Direzione generale o richieste dalla Direzione provinciale. Sono eccettuati i casi di assoluta urgenza, nei quali ogni ritardo potrebbe riuscire dannoso agli interessi dell'Amministrazione; allora soltanto l'ispettore può eseguire una visita straordinaria senza preventiva autorizzazione, ma deve darne immediato avviso alla Direzione generale e provinciale, spiegando le cause che la motivarono.

Art. 168. I direttori di provincia possono delegare, a verifiche straordinarie, impiegati ed anche aiutanti della Direzione. In ogni caso però devono darne avviso alla Direzione generale esplicando i motivi che consigliarono questa determinazione e comunicando poscia all'ispettore distrettuale i verbali e documenti della visita.

Art. 169. Nelle visite ordinarie e straordinarie, prima cura dell'ispettore deve essere quella di verificare il danaro, i valori e le carte amministrative esistenti nella cassa dell'uffizio, nonchè le lettere in essere.

Art. 170. Procederà quindi colla scorta dei registri e dei fogli d'avviso a stabilire l'entrata e l'uscita dell'uffizio, secondo le indicazioni del verbale, modello n. 112, sul quale prenderà atto di tutto. Questo verbale deve essere redatto in tre originali.

Art. 171. I resultati della revisione devono rimanere invariabili, ancorchè nel caso di deficienza il titolare si offrisse di ripianarla incontanente.

Art. 172. Quando l'ispettore riscontra una deficienza di cassa deve immediatamente sospendere il titolare.

Se il vuoto procede da frode o da malversazione lo denunzia all'autorità giudiziaria, altrimenti provoca le determinazioni della Direzione generale, ed intanto procura che il vuoto sia ripianato o sia prestata idonea cauzione, e quando si tratta di uffizi di 2ª classe invita il fideiussore a pagare.

In caso di semplice irregolarità di cassa l'ispettore si astiene da ogni misura contro il titolare, ma ne informa subito la Direzione generale per le sue determinazioni.

Art. 173. Avvenendo la sospensione del titolare di un uffizio di prima classe l'ispettore destina alla reggenza provvisoria dell'uffizio o della sezione uno degli impiegati dell'uffizio stesso. Nel caso di sospensione del titolare di un uffizio di 2ª classe, l'ispettore ha obbligo di fare immediatamente le pratiche necessarie presso le autorità locali onde rinvenire un individuo capace a cui affidare la provvisoria reggenza dell'uffizio, e non deve lasciarlo sinchè non ne abbia assicurato il regolare andamento.

Art. 174. Rinvenendo nella cassa una eccedenza, l'ispettore ritira la somma di sopravanzo, e la spedisce alla Direzione provinciale che la tiene in deposito sinchè non sia provato nel miglior modo e dopo un conveniente lasso di tempo che la medesima non spetta all'amministrazione.

Art. 175. Qualora il titolare si rifiutasse di sottomettersi alla verifica della cassa, ovvero di sottoscrivere il verbale, l'ispettore richiede l'intervento del pretore, ed, in mancanza di questi, del sindaco o di chi per esso, e procede coll'assistenza di questo alla verificazione.

Art. 176. Quando l'ispettore visita un uffizio di posta deve non solo riconoscere l'esattezza della tenuta dei registri di contabilità, ma anche degli altri di servizio sabiliti dalle vigenti discipline, ed apporre su tutti la sua firma e la data del giorno in cui seguì l'ispezione.

Art. 177. L'ispettore, durante il suo soggiorno nella località ove è stabilito l'uffizio da lui visitato, deve esaminare tutte le parti del servizio.

Art. 178. Trattandosi di uffizi corrispondenti coll'estero, l'ispettore si farà dar ragione delle operazioni tutte che vi si riferiscono, affinchè possa riportare la convinzione che le prescrizioni dipendenti dalle convenzioni relative sono regolarmente ed esattamente eseguite.

Art. 179. L'ispettore dovrà inoltre riconoscere se il personale assegnato all'uffizio è esuberante o deficiente; se il locale è situato convenientemente; se la buca e la cassetta che vi corrisponde, non che gli scaffali soddisfacciano alle prescrizioni dei regolamenti e guarentiscano la sicurezza delle corrispondenze. Esamina se l'uffizio è sufficientemente provvisto di francobolli e di segnatasse, e se è fornito di dizionario postale, dei regolamenti, delle istruzioni, delle tariffe, della tabella delle franchigie corretta, e della raccolta dei bullettini postali che vengono provveduti dall'amministrazione.

Art. 180. L'ispettore distrettuale in giro rappresenta l'amministrazione, epperciò tutti gli agenti della medesima debbono deferire a qualunque richiesta atta ad agevolargli l'esercizio del suo mandato.

Art. 181. L'ispettore si renderà accessibile agli agenti di ogni grado, incoraggiando quelli che fanno prova di diligenza e di zelo, stimolando i tiepidi, ammonendo coloro che non fossero sufficientemente penetrati del sentimento del proprio dovere.

Art. 182. La missione degli ispettori non essendo limitata a passare in rassegna le diverse parti del servizio postale, ma dovendo estendersi alla condotta ed alle relazioni del personale posto sotto la loro vigilanza, dovranno a quest'uopo rivolgersi alle autorità locali ed alle persone del luogo che godono maggior considerazione, per accertarsi se gli agenti dell'amministrazione hanno saputo meritarsi la stima e la fiducia della popolazione, e se il servizio soddisfa convenientemente alle esigenze locali.

Art. 183. È severamente vietato agli ispettori in giro di accettare alloggio, vitto o qualsiasi altro servizio da obbligarli personalmente verso i titolari e gl'impiegati degli uffizi che sono delegati a visitare.

Art. 184. Compiuta la visita, l'ispettore lascia al titolare dell'uffizio un esemplare del verbale di numero 112, al quale unisce un foglio su cui descrive le irregolarità riconosciute e gli appunti che gli è occorso di fare durante l'ispezione, affinchè il titolare medesimo curi che tutto sia regolarizzato. Quindi espone dettagliatamente nella relazione 112ª i risultati dell'ispezione che ha compiuto, notando in essa le irregolarità e gli appunti di cui sopra, le informazioni avute sulla condotta, sulla stima e sulla fiducia di cui godono il titolare ed i suoi collaboratori, e le impressioni da esso riportate sulla loro istruzione, intelligenza ed attività. Una copia della relazione e del verbale 112 sarà inviata alla direzione generale e l'altra alla direzione provinciale.

Art. 185. È dovere degli ispettori di tenere esatta nota in un registro memoriale delle irregolarità osservate nelle visite eseguite agli uffizi, e di portare su di esse speciale attenzione in occasione di nuova ispezione agli uffizi medesimi onde accertarsi che vi fu posto riparo.

Art. 186. Gl'ispettori sono tenuti di conservare tanto il giornale quanto il registro memoriale e di esibirli ai delegati della Direzione generale in missione nel loro distretto.

L'uno e l'altro poi, in caso di cambio di residenza o di attribuzioni, saranno consegnati dall'ispettore cessante all'ispettore che subentra.

Art. 187. Gl'ispettori sono personalmente responsali degli errori, delle negligenze, delle irregolarità e degli abusi che avessero accertato in qualsiasi modo ed omesso di segnalare alla superiorità, o che avvenissero sia per difetto di vigilanza o di previdenza da loro parte, sia per inosservanza di regolamenti e delle istruzioni.

Art. 188. Le relazioni delle visite e i rapporti trimestrali e speciali degli ispettori devono essere distinti da un numero progressivo annuale.

TITOLO V.

Della disciplina interna.

CAPO I. — *Ordine gerarchico fra gl'impiegati.*

Art. 189. L'ordine gerarchico degl'impiegati è fissato dal respettivo grado.

Non avvi preeminenza fra gl'impiegati dello stesso grado salvo nel caso che uno di questi faccia le veci di capo.

Art. 190. La subordinazione è il primo dovere dell'impiegato.

La medesima consiste nell'obbedire prontamente ed esattamente agli ordini che si ricevono, e nell'usare verso i capi quella deferenza che è dovuta al grado di cui sono rivestiti, ed alle funzioni che esercitano.

Reciprocamente i capi degli uffizi verso i loro dipendenti, questi fra di loro, e tutti verso il pubblico devono usare di quella urbanità di modi che, oltre all'essere comandata dalle regole della civile educazione, è per essi uno speciale dovere d'uffizio.

Art. 191. I delegati alle visite d'ispezione, sì ordinarie che straordinarie, rappresentando sempre la direzione generale da cui ricevettero il loro mandato, dovranno, qualunque sia il loro grado, essere sempre obbediti da tutti gl'impiegati dell'uffizio presso il quale esercitano la propria missione.

Art. 192. Gl'impiegati che intendono contrarre matrimonio devono darne partecipazione alla direzione generale per la via gerarchica, indicando il nome e cognome della sposa.

Art. 193. Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non possono far parte:

a) Della stessa direzione quando l'uno sia direttore e l'altro capo sezione;

b) Della stessa sezione od ufizio di 1ª classe quando l'uno sia capo, l'altro subalterno.

CAPO II. *Carteggio della direzione generale.*

Art. 194. La corrispondenza della direzione generale è sottoscritta dal direttore generale.

I capi divisione della Direzione generale sono però autorizzati a sottoscrivere, in via ordinaria, le corrispondenze colle Direzioni provinciali relative alla spedizione o richiesta di documenti, alle sollecitazioni di affari, alle domande di informazioni e di pareri, ai reclami e provvedimenti ordinari o d'urgenza, ai rapporti del servizio dei vaglia colla Cassa centrale, alla rinnovazione, duplicazione, commutazione dei vaglia stessi, ed in generale tutto il carteggio che non rechi disposizioni nuove, decisioni di massima, ordinazioni di spese od impegni relativi al servizio.

Art. 195. Nei casi di assenza o d'impedimento del direttore generale, la delegazione a rappresentarlo verrà determinata con decreto del Ministro.

Quando non sia fatta alcuna delegazione speciale s'intenderà questa assegnata al capo di divisione più anziano.

CAPO III. — *Carteggio delle Direzioni provinciali degli uffizi ed impiegati.*

Art. 196. I direttori provinciali e gl'ispettori corrispondono, in via ordinaria, colla Direzione generale.

I capi di sezione, quelli degli uffizi di prima classe e i commessi corrispondono col rispettivo direttore provinciale.

Gli ufficiali e gli aiutanti corrispondono col rispettivo capo di uffizio o di sezione.

I direttori provinciali, gl'ispettori, i capi di uffizio e i commessi corrispondono anche fra di loro per tutto ciò che concerne il servizio da uno ad altro uffizio.

Gl'impiegati in missione si regolano, quanto alla corrispondenza, secondo le speciali istruzioni ricevute.

Art. 197. Verranno respinte ai mittenti le lettere che fossero spedite alla Direzione generale dagl'impiegati di qualunque grado senza passare per le mani del direttore provinciale, salva soltanto l'eccezione di cui all'articolo seguente.

Art. 198. Potrà tuttavia qualunque impiegato rivolgere direttamente al capo dell'amministrazione quelle comunicazioni strettamente riservate, che per speciali circostanze non giudicasse potere senza inconveniente significare ad altri.

Similmente potrà ogni impiegato rivolgersi direttamente alla Direzione generale nei casi di urgenza, ma dovrà contemporaneamente farne avvertita la rispettiva Direzione provinciale.

Art. 199. I direttori provinciali, nel rassegnare alla Direzione generale le domande, memoriali, reclami o proposte di qualsivoglia natura, siano esse procedenti dagl'impiegati dell'Amministrazione, o da persone estranee alla medesima, dovranno sempre accompagnarle del proprio parere motivato.

Art. 200. Ogni lettera diretta alla Direzione generale deve portare la data, e nell'angolo superiore sinistro l'indicazione della Direzione provinciale o dell'uffizio scrivente, il numero di protocollo, l'oggetto della comunicazione, e seguaro il numero degli allegati.

Se la lettera è una risposta, devono pure indicarsi la data e il numero del foglio cui si riscontra nonchè l'uffizio da cui emana.

CAPO IV. — *Residenze e permessi di assenza.*

Art. 201. Tutti gl'impiegati dell'Amministrazione di qualunque grado e categoria sono obbligati di risiedere nella località loro assegnata.

Art. 202. Niuno può assentarsi dal luogo della propria residenza se non ne ha ottenuta licenza dalla Direzione generale o provinciale.

Art. 203. I direttori provinciali e gl'ispettori che dovessero d'urgenza assentarsi dalla propria residenza ne daranno contemporaneo avviso alla direzione generale se l'assenza non debba eccedere tre giorni, e ne chiederanno anticipatamente il permesso quando si tratti di assenza più lunga.

Gl'ispettori notificheranno alle direzioni del rispettivo distretto il giorno della partenza e la durata dei propri congedi che eccedano tre giorni.

Art. 204. Nel caso di malattia o di grave impedimento non preveduto, l'impiegato che si assenta dovrà renderne immediatamente avvertito il proprio capo d'uffizio, e quando l'assenza si protragga oltre i tre giorni, questi dovrà informarne il direttore provinciale.

Art. 205. Quando le condizioni del servizio il consentono, sarà accordato a tutti gl'impiegati un congedo ordinario che non potrà però in ciascun anno eccedere un mese per gl'impiegati di 1ª categoria, e venti giorni per gli aiutanti.

Trascorso questo termine, l'impiegato che non si sarà restituito al suo posto perderà lo stipendio, e il capo di servizio cui spetta provvederà sempre senz'altro perchè il medesimo gli sia ritenuto per ogni giorno di maggiore assenza, dandone avviso alla direzione generale per le ulteriori sue determinazioni.

I congedi parziali fruiti nel corso dell'anno, verranno computati nel congedo ordinario.

Gl'ispettori che avranno ottenuto un congedo di più che un mese perderanno l'indennità fissa di cui all'art. 72, pel tempo eccedente il mese che avranno trascorso fuori di servizio.

Art. 206. Tutti i congedi ordinari sia ai direttori provinciali ed ispettori che agl'impiegati di ogni categoria sono accordati esclusivamente dalla direzione generale. A questo effetto i direttori provinciali compileranno e sottoporranno all'approvazione della direzione generale un elenco che li comprenda tutti e ne indichi l'epoche e la durata.

I congedi possono essere accordati in qualunque mese dell'anno. È anzi opportuno che il turno dei congedi sia compilato in guisa che dessi vengano egualmente ripartiti durante le quattro stagioni dell'anno.

Art. 207. Le domande di congedo straordinario devono contenere il parere motivato del rispettivo capo d'uffizio e del direttore provinciale.

Si dovrà inoltre indicare la durata del congedo che si richiede, il luogo ove si deve recare il congedato, e, trattandosi del titolare di un uffizio o del capo di una sezione, la persona incaricata di surrogarlo sotto la di lui responsabilità durante l'assenza.

Art. 208. Nessun capo di servizio può rifiutarsi di trasmettere al superiore le domande di congedo che gli vengono rivolte, annotandole del suo parere.

Art. 209. Nella prima decade di cadun mese le direzioni provinciali dovranno compilare un quadro delle assenze di ogni impiegato di qualunque categoria e grado verificatesi nel mese precedente e trasmetterlo alla direzione generale.

Il detto quadro indicherà il nome e cognome dell'impiegato, il grado o qualità, l'uffizio cui è addetto, i giorni in cui fu assente e il motivo dell'assenza.

CAPO V. — *Orario.*

Art. 210. L'orario degli impiegati è fissato dal rispettivo direttore o capo d'uffizio, e per le direzioni e gli uffizi di prima classe deve essere approvato dalla direzione generale.

Il servizio di ogni impiegato non sarà però mai minore di sette ore al giorno.

Art. 211. I direttori e gli ispettori debbono vigilare affinchè tutti gli impiegati osservino rigorosamente l'orario loro prescritto, dandone essi stessi l'esempio.

A tale effetto, oltre all'orario di apertura e chiusura dell'uffizio al pubblico, sarà tenuto affisso nello interno di ogni uffizio ed in ogni stanza delle direzioni un quadro indicante le ore di servizio di ciascun impiegato.

Art. 212. Qualora un impiegato si assentasse dall'uffizio senza averne ottenuta licenza, o non adempiesse con esattezza l'orario fissato, il capo d'uffizio o di sezione dovrà per la prima volta ammonirlo richiamandolo al suo dovere, e dove ricada nella stessa mancanza ne avvertirà il direttore provinciale.

Art. 213. Negli uffizi in cui ha luogo il servizio di notte, questo sarà possibilmente alternato fra gli impiegati in modo che niuno di essi venga soverchiamente aggravato.

Art. 214. Nelle direzioni e negli uffizi ove il personale permette di stabilire una doppia muta di servizio, niuno potrà cambiare con altri le ore di servizio assegnategli senza che ne abbia riportata preventiva autorizzazione del direttore o del capo d'uffizio.

CAPO VI. — *Giuramento.*

Art. 215. Il giuramento prescritto dalle leggi generali viene prestato all'epoca della prima nomina ad impiego retribuito.

Art. 216. Sono soggetti alla prestazione del giuramento:

Gli alunni e gli aiutanti all'atto dell'ammissione;

I messaggeri, portalettere, serventi ed uscieri quando conseguono la nomina definitiva.

CAPO VII. — *Cauzioni.*

Art. 217. Le cauzioni che sono tenuti a prestare gli impiegati delle poste si distinguono in:

Ordinarie e

Straordinarie.

La cauzione ordinaria è quella che deve essere prestata da tutti indistintamente gli impiegati ed agenti dell'amministrazione; la cauzione straordinaria è quella che alcuni impiegati soltanto debbono somministrare per le speciali attribuzioni loro affidate.

Nel computo della cauzione straordinaria è calcolata la somma costituente la cauzione ordinaria già prestata.

La cauzione ordinaria e quelle straordinarie degli impiegati ed agenti dell'amministrazione delle poste sono determinate dal quadro *C* annesso al presente.

Art. 218. Gli impiegati che hanno obbligo di prestare una cauzione straordinaria sono:

Il cassiere centrale;

L'economo della direzione generale;

I cassieri delle direzioni provinciali;

I capi degli uffizi di prima classe;

I capi delle sezioni nelle direzioni provinciali.

Art. 219. Le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie si danno mediante depositi nella cassa dei depositi e prestiti, ovvero in certificati del debito pubblico debitamente vincolati a favore dell'erario.

Le operazioni relative al versamento del contante nella cassa dei depositi e prestiti, ed al vincolo dei certificati, debbono essere fatte a cura e rischio dell'interessato, quand'anche si compiano per opera della direzione generale.

Art. 220. Gli impiegati di prima categoria dovranno prestare la intiera cauzione ordinaria dopo aver subito l'esame per l'ammessione all'alunnato.

Non potrà loro essere rilasciato il decreto di nomina ad alunni se non avranno presentato alla registrazione della direzione generale i certificati debitamente vincolati del debito pubblico, ovvero le polizze del deposito della corrispondente somma nella cassa dei depositi e prestiti.

Il tempo utile per la prestazione della cauzione è fissato ad un mese dalla data dell'avviso della loro ammessione. Trascorso qual termine si riterrà che abbiano rinunziato all'impiego.

Gli aiutanti devono prestare la cauzione durante il tirocinio gratuito, e non avrà luogo la loro nomina se prima la cauzione, vincolata o depositata, non è registrata alla direzione generale.

Gli agenti di servizio subalterno debbono prestare la cauzione entro un mese dalla loro ammissione.

Durante questo mese sono considerati come in prova e non ricevono che i due terzi della retribuzione normale.

I commessi degli uffizi di seconda classe devono prestare la loro cauzione prima di entrare in carica.

Nei casi di reggenza di un uffizio di seconda classe, il reggente dovrà esibire la malleveria personale di uno o più individui di conosciuta onestà e solventezza per una somma da determinarsi volta per volta dal rispettivo direttore provinciale.

I reggenti riceveranno la intera retribuzione.

Trascorso un trimestre senza che il reggente prescelto al posto di commesso abbia prestata la cauzione sarà considerato demissionario.

Art. 221. Qualora non si trovi chi voglia somministrare la malleveria richiesta per l'opera del reggente, l'amministrazione sarà in facoltà di ordinare la provvisoria chiusura dell'uffizio, infino a tanto che sia nominato il commesso, e questi abbia prestato regolarmente la cauzione o la fideiussione.

Art. 222. Gli uffiziali di prima classe che aspirano a posti vacanti di capo sezione di terza classe dovranno prestare la cauzione straordinaria prescritta dal predetto articolo 217, e non potrà aver luogo la loro promozione se prima non risulta del vincolo dei relativi certificati del debito pubblico, o del versamento nella cassa dei depositi e prestiti della somma corrispondente.

Art. 223. Le polizze della cassa dei depositi e prestiti, nonchè i certificati del debito pubblico, formanti le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie degli impiegati, saranno trasmessi dallo interessato alla direzione provinciale che ne prende nota, e da questa alla direzione generale ove si tiene il registro generale delle cauzioni.

Compiute siffatte registrazioni, i titoli vengono restituiti per mezzo della rispettiva direzione provinciale all'impiegato proprietario.

Art. 224. La restituzione dei depositi e lo svincolo dei certificati costituenti le cauzioni ordinarie e quelle straordinarie dei capi di sezione, esclusi però i cassieri, vengono decretati

dopo sei mesi dacchè l'impiegato avrà cessato di appartenere all'amministrazione.

Le cauzioni straordinarie dei cassieri, e le cauzioni dei titolari di uffizi di 1ª classe e dei commessi titolari di uffizi di 2ª classe vengono restituite o svincolate soltanto dopochè è intervenuta l'approvazione della gestione dell'interessato per parte della Corte dei conti.

Art. 225. La cauzione che debbono prestare i commessi a tenore dell'articolo 16 del decreto organico è fissata dal quadro *C*, annesso al presente regolamento.

La fideiussione dovrà garantire l'amministrazione per una somma non minore del valore dei depositi per vaglia fatti nell'uffizio durante due decadi.

Art. 226. L'obbligazione del fideiussore cessa, come per la cauzione, dopo l'approvazione dei conti della gestione del commesso, nel termine e nei modi stabiliti dalle leggi generali.

CAPO VIII. — *Spese d'uffizio.*

Art. 227. Le spese d'uffizio sono di due categorie.

Appartengono alla prima categoria le spese di cancelleria, di riscaldamento e di illuminazione e quelle per le minute provviste.

Il quadro *D* annesso al presente regolamento indica gli oggetti che s'intendono compresi nella prima categoria delle spese d'uffizio.

Appartengono alla seconda categoria le spese per la provvista degli oggetti necessari alla formazione dei dispacci, cioè della carta da involgere, della cordicella, della ceralacca e dei suggelli ingommati.

Qualora l'amministrazione somministrasse essa stessa alcuni degli oggetti sopraindicati, i titolari degli uffizi ne pagheranno il prezzo nei modi che verranno stabiliti, rimanendo invariato l'assegno di indennità.

Art. 228. Le indennità per le spese della prima categoria competono esclusivamente ai capi delle direzioni, ai capi degli uffizi di prima classe ed agli ispettori.

Le indennità per le spese di seconda categoria spettano ai titolari delle direzioni e degli uffizi di ogni classe.

Art. 229. Le indennità per le spese della prima categoria sono fissate in base al numero degli impiegati addetti a ciascuna direzione od uffizio di prima classe, al numero delle stanze che si devono riscaldare ed illuminare, all'orario ed alle condizioni speciali di ciascun uffizio.

Le indennità di seconda categoria vengono calcolate in ragione della quantità e qualità dei dispacci che ogni direzione od uffizio deve formare, tenuto conto del numero dei sacchi somministrati a spese dell'amministrazione ad ogni uffizio.

Art. 230. Le indennità per le spese delle direzioni e degli uffizi di 1ª e 2ª classe potranno essere rivedute d'ufficio od anche a seguito di domanda degli interessati nei casi di importanti variazioni nel numero dei dispacci, negli orari e nelle attribuzioni delle direzioni o degli uffizi.

Art. 231. Qualora l'indennità normale stabilita per una direzione od uffizio di prima classe risultasse insufficiente, il titolare nella prima quindicina dei mesi di giugno e di dicembre presenterà per la via gerarchica la nota delle spese fatte, corredata dei documenti giustificativi, che dovranno essere vidimati dai controllori e possibilmente anche dallo ispettore distrettuale. La direzione generale determinerà se sia da accordarsi un aumento ed in quale misura.

In niun caso potrà essere accolta la domanda di rimborso per ispese fatte in eccedenza della indennità fissata.

Art. 232. Il pagamento delle indennità per ispese d'uffizio verrà eseguito alle epoche e nella misura per ogni epoca che verranno determinate dal decreto ministeriale di concessione.

Art. 233. In occasione di cambio del titolare di una direzione od uffizio sarà in obbligo del titolare o del reggente che subentra di acquistare da quello cessante, a prezzo di stima, gli oggetti di cancelleria e tutte le altre provviste ed oggetti al cui acquisto sono destinate le indennità per spese d'uffizio, e che sono necessari alla continuazione del servizio.

Art. 234. I suggelli gommati sono provveduti dall'amministrazione ed acquistati dai titolari delle direzioni e degli uffizi mediante l'indennità per le spese d'uffizio.

A tale effetto viene fatta a tutte le direzioni una dotazione di suggelli proporzionata al numero degli uffizi della provincia ed alla quantità di dispacci che questi debbano formare giornalmente.

In caso di cambiamento del direttore provinciale la dotazione dei suggelli gommati deve essere rappresentata dal direttore cessante in natura od in danaro al prezzo di tariffa.

Gli uffizi che fanno richiesta di suggelli gommati devono pagarne anticipatamente il valore a mezzo di vaglia postale in capo del cassiere provinciale.

Art. 235. Le pigioni e i mobili dei locali per le direzioni e per gli uffizi di prima classe sono a carico dell'amministrazione.

Le pigioni ed i mobili degli uffizi di seconda classe sono a carico dei commessi titolari dei medesimi.

Art. 236. I contratti di affitto dei locali destinati alle direzioni ed agli uffizi di prima classe sono stipulati dai respettivi titolari in nome e per conto dell'amministrazione, nei termini del modello stabilito, e quindi approvati con decreto ministeriale.

Il pagamento delle pigioni deve per quanto possibile e di regola generale essere convenuto alla scadenza di trimestri regolari.

Art. 237. Tutti i mobili delle direzioni e degli uffizi di prima classe, nonchè i bolli, suggelli ed altri oggetti di spettanza dell'amministrazione negli uffizi di seconda classe debbono essere descritti nell'inventario della direzione od uffizio.

Di questo inventario debbono compilarsi tre esemplari, di cui uno per l'uffizio cui concerne, l'altro per la direzione provinciale, ed il terzo per la direzione generale.

L'inventario è rinnovato ad ogni cambio di titolare, e devono di mano in mano annotarsi su di esso le variazioni occorrenti nei mobili, sia per acquisto di nuovi oggetti, sia per deperimento o cessazione di uso di altri.

Art. 238. Nessun impiegato dell'amministrazione delle poste, fatta eccezione per quelli contemplati dall'art. 32 del Regio decreto 25 novembre 1869, ha diritto all'alloggio gratuito, ovvero ad alcuna indennità per alloggio. Solamente i serventi incaricati delle funzioni di portinai nelle direzioni, quando le circostanze del servizio lo richiedano, possono essere provveduti di alloggio, senza che ne ridondi loro alcun titolo ad indennità in caso di passaggio ad altre incombenze.

Art. 239. Nei casi di passaggio di un uffizio dalla prima alla seconda classe, il titolare che assume la gestione dell'uffizio ridotto ha diritto di fare acquisto a prezzo di stima dei mobili che formavano la dote dell'uffizio prima della sua riduzione.

I mobili non acquistati dal titolare sono venduti nei modi stabiliti dalle leggi generali, ed il prodotto viene incassato a profitto dell'erario.

CAPO IX. — *Divisa.*

Art. 240. La divisa per gl'impiegati di prima categoria dell'amministrazione delle poste è determinata dal Regio decreto in data del 19 maggio 1862.

Quella per gl'impiegati di seconda categoria, e per gli agenti subalterni è stabilita con decreto ministeriale.

Art. 241. L'uso della intiera divisa è obbligatorio in servizio pei messaggeri, pei portalettere e pei serventi delle sezioni ambulanti.

È pure obbligatorio pei vuotacassette l'uso del berretto coi distintivi assegnati a detti agenti.

CAPO X. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 242. Il direttore generale determina le epoche delle ordinarie riunioni del Consiglio di amministrazione che avranno luogo almeno una volta al mese indipendentemente alle convocazioni straordinarie per affari imprevisti ed urgenti.

Art. 243. Nelle sedute del Consiglio di amministrazione, il presidente propone le questioni, ed ogni membro ha il diritto di fare le osservazioni che ravviserà convenienti.

In caso di dissenso nel parere di vari membri avrà luogo la votazione per iscrutinio segreto, ma ogni membro avrà facoltà di domandare che del proprio voto o parere sia fatto resultare nel processo verbale.

Il voto del Consiglio di amministrazione è consultivo.

Art. 244. Il segretario del Consiglio compila il processo verbale di ogni seduta e ne dà lettura nella seduta successiva.

Quando il verbale sia approvato da tutti i membri, viene trascritto nel registro delle deliberazioni del Consiglio.

CAPO XI. — *Punizioni.*

Art. 245. Gl'impiegati della posta di qualunque categoria, non che i commessi degli uffizi di seconda classe e gli agenti subalterni che mancano ai propri doveri sono soggetti alle seguenti punizioni:

Censura;
Ammenda e rimborso di indennità e di spese;
Sospensione;
Esclusione temporanea dall'avanzamento;
Dispensa;
Destituzione.

Art. 246. La censura è data verbalmente dal capo d'uffizio per le mancanze di non grave momento, causate da negligenza, da brevi assenze non autorizzate nè giustificate, e simili.

È inflitta dalla Direzione generale per iscritto ed annotata sul registro di matricola quando è causata da disobbedienza e cattiva condotta.

Art. 247. Le ammende variano da cent. 50 a lire 50 e sono date per negligenza, errori od omissioni in servizio.

Art. 248. I direttori provinciali hanno facoltà di infliggere ammende fino a lire 5. Da lire 5 a 10 l'ammenda può essere pure inflitta dal direttore provinciale, ma previo parere di un Consiglio di disciplina.

Art. 249. Il Consiglio di disciplina nelle Direzioni provinciali di 1ª, 2ª e 3ª classe è presieduto dal direttore e formato da due capi di sezione.

Nelle Direzioni di 4ª classe, oltre il direttore ed il capo sezione, sarà chiamato a farne parte un impiegato subalterno.

Art. 250. Le ammende superiori alle lire 10 sono decretate dalla Direzione generale.

Art. 251. La sospensione dall'impiego è pronunziata dalla Direzione generale in via ordinaria, dai direttori provinciali e dagli ispettori in visita nei casi di gravissime mancanze che richiedano un provvedimento di urgenza. Questi devono darne immediato avviso alla Direzione generale, che statuisce sulla misura e ne fissa la durata.

Art. 252. Se la sospensione debba eccedere un mese, il direttore generale ne riferisce d'uffizio al Ministro dei lavori pubblici e provoca un decreto ministeriale che la determini.

Art. 253. Sono soggetti alla sospensione:

1. Gl'impiegati colpevoli di negligenze gravi ed abituali, o d'insubordinazione al loro superiore, o di offesa al decoro dell'amministrazione;

2. Gl'impiegati ai quali fosse attribuibile lo smarrimento per negligenza di una o più lettere raccomandate od assicurate, o il disguido di pacchi contenenti le giuocate del lotto;

3. Gl'impiegati degli uffizi ambulanti ed i messaggieri allorquando, avendo abbandonata la propria carrozza, il treno parta senza di essi;

4. Gl'impiegati che diano luogo a fondati reclami per gravi mancanze di rispetto od anche di urbanità verso il pubblico;

5. Gl'impiegati che non abbiano pagate le ammende e i rimborsi decretati dall'amministrazione entro un mese dalla comunicazione ufficiale;

6. Tutti coloro che abbiano commesse gravi infrazioni al regolamento.

Art. 254. Possono essere esclusi temporariamente dall'avanzamento gli impiegati che abbiano sofferto per due volte una sospensione.

Art. 255. È dispensato dall'impiego, indipendentemente dalle cause che a tenore delle leggi generali del Regno portano seco questa misura, quello fra gl'impiegati di qualsiasi categoria;

1. Che per la sua cattiva condotta abituale ha perduta la fiducia del pubblico o dell'amministrazione;

2. Che nel corso di un anno avrà subito due sospensioni per oltre un mese, quando ricada nelle colpe stesse che le hanno determinate;

3. Che resulti incapace fisicamente o moralmente di prestare il servizio cui è destinato;

4. Che si renda colpevole di abuso di fiducia.

Art. 256. Oltre i casi previsti dall'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, num. 1731, sarà punito colla destituzione, previo parere della Commissione indicata nello stesso articolo, quello fra gl'impiegati di ogni categoria:

1. Che per fine di lucro avrà applicato francobolli già usati alle corrispondenze, o sostituiti questi ai nuovi apposti dai mittenti, ovvero avrà distribuito o fatto distribuire lettere non francate senza segnatasse;

2. Che avrà distrutto o sottratto corrispondenze affidate alla posta;

3. Che avrà violato il segreto epistolare;

4. Che in qualunque modo si sarà appropriata una parte delle entrate dell'amministrazione, o nella cui gestione si sarà verificato un vuoto di cassa imputabile a malversazione.

Art. 257. Le prescrizioni tutte sopra indicate saranno sempre applicate senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi generali dello Stato.

Art. 258. Tutte le punizioni saranno descritte nel bullettino mensile, con indicazione del nome, cognome e grado degli impiegati licenziati o destituiti dal servizio, nonchè della mancanza che avrà motivato il licenziamento

Art. 259. Il valore delle ammende sarà devoluto all'erario ed incassato nei modi stabiliti dalle istruzioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 260. Infino a tanto che non sia ordinato il servizio di ragioneria generale dello Stato, questo servizio per la direzione generale delle poste sarà eseguito da una divisione giusta il disposto del Regio decreto 31 dicembre 1869.

Questa divisione prenderà il titolo di divisione IV (Contabilità).

Art. 261. Gli impiegati della prima categoria che, dietro loro domanda, hanno fatto passaggio alla seconda conservando il proprio stipendio inferiore al *maximum* di quello fissato per gli aiutanti, dopo cinque anni dalla loro nomina, riceveranno in aumento la somma necessaria perchè il loro stipendio sia ragguagliato a quello della quota fissata dal quadro *B*, che sarà immediatamente superiore allo stipendio medesimo.

Art. 262. I cassieri delle direzioni provinciali, ai quali fu accresciuta la cauzione, e gli impiegati che per effetto del nuovo ordinamento hanno assunto il titolo di capi di uffizio e sezione dovranno completare l'attuale cauzione e somministrare la nuova entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Trascorso il termine stabilito dall'articolo 16 del decreto 25 novembre 1869 sarà sospeso lo stipendio agli impiegati del Ministero dei Lavori Pubblici compresi nel ruolo unico dell'amministrazione delle poste che non avranno adempito all'obbligo della cauzione.

Art. 263. Infine a tanto che non sia compiuta l'applicazione normale di tutti i capi d'uffizio e di sezione, le attribuzioni di questi potranno continuare ad essere sostenute da uffiziali, quando siano in grado di prestare le cauzioni straordinarie stabilite per tali funzioni.

Art. 264. Le indennità per le spese di uffizio della seconda categoria, di cui è cenno nell'articolo 18 del Regio decreto 25 novembre 1869, n. 5359, saranno fissate dal 1° del prossimo luglio 1870.

Art. 265. Gli oggetti materiali per la formazione dei dispacci che si troveranno in essere la sera del 30 giugno presso le direzioni e gli uffizi di prima classe dovranno essere comperati dai rispettivi titolari ai prezzi di acquisto.

Art. 266. A tal fine i titolari delle direzioni o degli uffizi di prima classe, assistiti dai controllori, formeranno, la sera del 30 giugno 1870, un esatto inventario degli oggetti esistenti nelle direzioni e negli uffizi, e questi inventari serviranno allora per determinare il limite della somma che dovrà essere detratta dall'indennità che verrà accordata per il secondo semestre dell'anno 1870.

Art. 267. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non sono applicabili ai titolari degli uffizi di seconda classe, ai quali dovranno essere limitate, nel mese di giugno prossimo venturo, le somministrazioni degli oggetti materiali per la formazione dei dispacci in relazione ai più stretti bisogni del servizio.

Art. 268. Fino a nuove deliberazioni sono mantenute le retribuzioni e le indennità di cui sono ora provvisti i titolari degli uffizi di 2ª classe del Veneto nominati dalla cessata amministrazione.

Art. 269. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, di cui verrà conservato un esemplare in ogni uffizio di posta, ed un altro sarà consegnato a ciascun impiegato di prima categoria.

Il presente regolamento avrà effetto dal primo luglio 1870.

Firenze, addì 30 giugno 1870.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. GADDA.

QUADRO *A*.

Uffizi postali cui sono addetti aiutanti a lire 1200.

Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Torino — Venezia.

Uffizi postali cui sono addetti aiutanti a lire 1000.

Bologna — Catania — Ferrara — Livorno (Toscana) — Lucca — Messina — Padova — Verona.

Uffizi postali cui sono addetti aiutanti a lire 800.

Acqui — Alba — Alessandria — Ancona — Aosta — Aquila degli Abruzzi — Arezzo — Arona — Ascoli Piceno — Asti — Avellino — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Bergamo Bassa — Biella — Bra — Brescia — Brindisi — Cagliari — Caltagirone — Caltanissetta — Camerino — Campobasso — Capua — Carrara — Casale — Caserta — Castellammare di Stabia — Catanzaro — Cento — Cesena — Crema — Cremona — Chiavari — Chiavenna — Chieri — Chieti — Città di Castello — Codogno — Como — Cortona — Cosenza — Cuneo — Domodossola — Empoli — Fabriano — Faenza — Fano — Fermo — Foggia — Forlì — Fossano — Fuligno — Gaeta — Gallarate — Gallipoli — Grosseto — Girgenti — Iglesias — Imola — Intra — Isernia — Ivrea — Jesi — Lanciano — Lecce — Lecco — Lodi — Lucera — Lugo — Macerata — Mantova — Massa Carrara — Modena — Modica — Molfetta — Mondovì Breo — Mondovì Piazza — Monteleone — Mortara — Monza — Narni — Novara — Novi Ligure — Oneglia — Orvieto — Pallanza — Parma — Pavia — Perugia — Pesaro — Pescara — Pescia — Piacenza — Pinerolo — Pisa — Pistoia — Pontedera — Portici — Portoferraio — Porto Maurizio — Potenza (Basilicata) — Prato in Toscana — Racconigi — Ravenna — Reggio dell'Emilia — Reggio di Calabria — Rieti — Rimini — Rovigo — Rossano — Salerno — Saluzzo — San Pier d'Arena — San Remo — San Severo — S. Maria Capua Vetere — Sarzana — Sassari — Savigliano — Savona — Siena — Sinigaglia — Siracusa — Solmona — Sondrio — Spezia — Spoleto — Susa — Taranto — Teramo — Terni — Tortona — Trani — Trapani — Treviso — Udine — Urbino — Varese (Lombardia) — Vasto — Ventimiglia — Vercelli — Vicenza — Vigevano — Volterra.

QUADRO *B*.

Progressione dello stipendio degli aiutanti.

Nelle residenze ove il primo stipendio è di	L. 1,200
Dopo 5 anni	» 1,440
Dopo 10 anni	» 1,680
Dopo 15 anni	» 1,920
Dopo 20 anni	» 2,160
Dopo 25 anni	» 2,400
Nelle città ove il 1° stipendio è di	L. 1,000
Dopo 5 anni	» 1,200
Dopo 10 anni	» 1,400
Dopo 15 anni	» 1,600
Dopo 20 anni	» 1,800
Dopo 25 anni	» 2,000
Nelle città ove il 1° stipendio è di	L. 800
Dopo 5 anni	» 960
Dopo 10 anni	» 1,120
Dopo 15 anni	» 1,280
Dopo 20 anni	» 1,440
Dopo 25 anni	» 1,600

QUADRO *C*.

CAUZIONI.

Cauzioni ordinarie.

Impiegati di 1ª categoria L. 1,200 o L. 60 di rendita.

Impiegati di 2ª categoria L. 800 o L. 40 di rendita.

Agenti subalterni.

Brigadieri L. 400 o L. 20 di rendita.
Messaggieri L. 400 o L. 20 di rendita.
Portalettere L. 200 o L. 10 di rendita.
Uscieri L. 200 o L. 10 di rendita.
Servienti L. 200 o L. 10 di rendita.

Cauzioni straordinarie.

Cassiere centrale L. 20,000 o lire 1,000 di rendita.

Economo della Direzione generale L. 4,000 o L. 200 di rendita.

Cassieri delle Direzioni provinciali di 1ª cl. L. 10,000 o L. 500 di rendita.

Id. di 2ª classe L. 8,000 o L. 400 di rendita.
Id. di 3ª classe L. 6,000 o L. 300 di rendita.
Id. di 4ª classe L. 4,000 o L. 200 di rendita.

Capi di più sezioni riunite L. 3,000 o L. 150 di rendita.

Capi di una sezione L. 2,500 o L. 125 di rendita.

Uffizi di prima classe.

Titolari L. 3,000 o L. 150 di rendita.

Uffizi di seconda classe.

Titolari — Il sesto del prodotto dell'uffizio, in guisa però che la cauzione non sia mai minore di lire 200 o lire 10 di rendita.

QUADRO *D*.

Nota degli oggetti compresi nelle spese d'ufficio di prima categoria, attribuite ai direttori, agli ispettori ed ai capi degli uffizi di prima classe.

Spese di segreteria.

Carta bianca da lettere intestata e per minute.
Carta di diverse qualità, cioè di stato, rigata, ecc.
Buste.
Penne, portapenne, lapis.
Calamai.
Temperini, forbici, ecc.
Inchiostro, polverino.
Ostie e ceralacca per la corrispondenza.
Calendari di gabinetto.
Gomma elastica.

Illuminazione.

Olio vegetale e minerale.
Candele.
Gaz.
Candelieri.
Lampade.
Tubi di cristallo.
Calza da lumi.
Mantenimento e pulizia dei lumi di ogni specie.

Riscaldamento.

Acquisto di legna, carbone, ecc.
Segatura della legna.
Riparazioni alle stufe.
Spazzatura dei camini.

Minute spese.

Stampa dell'orario dell'uffizio e dei cartellini per le etichette dei dispacci.
Acquisto, mantenimento e bucato della biancheria.
Pulizia e bucato delle tende e tendine.
Inchiostro da stampa di varie qualità, acquisto e mantenimento dei cuscinetti.
Arrotatura dei temperini, forbici, ecc.
Pulizia, manutenzione e sostituzione dei cristalli alle finestre.
Spese per porto d'acqua e combustibile.
Recipienti per olio, acqua, catini, portacatini, bottiglie, bicchieri, ecc.
Acquisto scope, granate, spugne, ecc.
Pulizia dei locali dell'uffizio e adiacenti.
Etichette di legno per i sacchi ed iscrizione sui medesimi.
Ceste per la carta fuori d'uso e per il trasporto delle corrispondenze nell'interno delle direzioni e degli uffizi.
Spilli, zolfanelli, ecc.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N° 2.

Il Ministro dell'Interno,

Informato della manifestazione del cholèra in Taganrog,

Decreta:

Le navi provenienti dal Mar d'Asof, partite di colà dal 20 luglio in poi, che non abbiano scontata la contumacia in Costantinopoli od altro porto prima dell'arrivo, saranno ritenute di patente brutta per *cholera* e sottoposte ad una quarantena di osservazione di tre giorni, semprechè abbiano avuto traversata incolume.

I bastimenti con circostanze aggravanti saranno tenuti in sospensione di pratica finchè il loro trattamento non sia determinato dal Ministero, al quale l'autorità sanitaria notificherà telegraficamente il loro arrivo e le condizioni in cui trovansi.

Dato a Firenze, il 3 agosto 1870.

Il Ministro: G. LANZA.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

SUL CONGRESSO ARTISTICO A PARMA

A proposito del Congresso artistico che si deve aprire a Parma, il comm. Cantù diresse questa lettera al segretario di quell'Accademia:

Illustre collega,

Ho ricevuto tutte le carte relative al Congresso artistico, che si terrà a Parma, e la continuazione del vostro giornale, e grazie. Mi permettereste di volgervi una proposta? Il Congresso, se bene ho inteso, non deve essere soltanto una esposizione di capi d'arte, non soltanto un omaggio al Correggio, ma un convegno, dove artisti, amatori, intelligenti abbiano a discutere e chiarirsi intorno alle tante questioni che ancora si presentano nella teorica e nella pratica delle arti belle, dalla scelta del soggetto fino alla mesticazione de' colori e alla tempra degli scalpelli.

Tanto è sentito il bisogno di tali disquisizioni, che l'insigne architetto Poletti, morendo l'anno passato, lasciò all'Academia di S. Luca a Roma una grossa somma perchè ogni anno dia un premio alla migliore Memoria che si presenti sopra un tema che essa Academia proporrà, relativo alternamente a pittura, scultura, architettura. Pose per condizione che i concorrenti sieno artisti. *Tractent fabrilia fabri*: ma io che osai scrivere d'arte (1), mi dorrei se di parlarne avessero solo diritto coloro che la esercitano; e l'espressione, la convenienza, l'insieme.... d'un'opera possono trovar giudici competentissimi in un letterato, in uno storico. Non era artista Lessing, non Winckelmann, non Agincourt, non Cicognara, non Rumhor: nè credo scapitino i nostri migliori, quando vengono a domandar a noi letterati un soggetto, un parere, un esame.

Al Congresso di Parma spero dunque si avranno ad affiatare e artisti e letterati e persone colte (permettetemi di distinguer queste da quelli); e, meglio che con dissertazioni, potranno ricambiarsi lumi, dottrine, consigli mediante la viva parola, la discussione, il metodo socratico; volendo supporli tutti discreti, urbani, e rispettosi di sè e del pubblico.

Dato ciò, parmi che, nel vostro organamento, manchi una classe: quella degli scritti. Come uno espone un quadro o un bassorilievo, così sarebbesi potuto (o ch'io fallo) invitare a porgere un'opera, una dissertazione, un discorso. La pubblicità, malgrado, o forse in grazia delle mille voci che assordano anzichè informare, è sì scarsa fra noi, che gli autori godrebbero di questa occasione per far noti i loro lavori, propagar i loro concetti. La critica, chi la fa per mestiere, è tanto invida e parziale, che anche lavori importanti lascia inavvertiti, o perchè non osa vilipenderli come vorrebbe, o perchè non vuol confessarne, come dovrebbe, il merito, o perchè l'incensare e lo sputacchiare son più facili che l'esaminare e confrontare. Poi siamo così poco fusi in questa benedetta unità, che Napoli ignora i lavori di Venezia, Firenze quei di Milano, per nulla dire di Roma, nulla delle minori città, le cui glorie non oltrepassano il pomerio.

Noi non abbiamo (ch'io sappia) i Leonardi, i Michelangelo, i Cellini, i Lomazzi, i Rosa, i Vasari che sappiano maneggiar la penna come il pennello e il compasso; nè i nostri studiano e ragionano i loro componimenti in libri interi, come Overbek o Cornelius. Ebbene: gli operatori si troveranno a contatto coi divulgatori, e gli uni profitteranno agli altri. Un libro di M. Rio, o di Pietro Selvatico, o del Ranalli, o del Tacconi; un articolo o un discorso vostro o del Betti, del Finocchietti, del Biscarra, del Secco Suardi o d'altri par vostri, potrebbero offrire e tema di colloqui, e soggetto di meditazione, e occasione d'ispirazioni agli artisti e agli altri membri del Congresso.

Chi non desidera che l'arte sia tolta dalle condizioni di mestiere, ove dee ricever il soggetto da un committente che dica « Fatemi il ritratto di mio zio che fu » oppure « la statua del tale per tante lire e pel tal tempo »: oppure « un quadro di un metro sopra 0, 75 con tre figure e due piante »? A ciò potrà contribuire il Congresso, e viepiù se, agli esempi, si unisca la parola.

Questo deposito di libri potrebbe anche divenire nucleo d'una biblioteca artistica, non fatta coll'egoistica leggerezza di quella educativa che si osò presentare all'Esposizione di Parigi e di nuovo al Congresso pedagogico di Torino; ma che rappresentasse veramente lo stato dell'arte nostra odierna, i progressi estetici, e chiarisse quanto abbiasi ragione di corbellare come retrogradi quei che lodano ancora il medioevo a petto dell'età nostra; l'età che edificava il duomo di Milano e il campanile di Giotto, a petto di quella che erge la galleria a Milano, e a Novara la cupola di San Gaudenzio.

E forse da quella raccolta uscirebbe il bisogno e il proposito d'un giornale artistico. Come le Enciclopedie (fulminate dal signor Vallauri in una prolusione latina com'egli sa farne) son dalla gente colta lasciate alla ciarlataneria degli editori, così sarebbe tempo d'abbandonare i giornali enciclopedici. Oltre il resto, rendono difficilissimo il sapere che cosa si pubblicò in fatto di storia, p. e., o di filosofia, di filologia, di teologia..... danno un po' di tutto, cioè niente di bene, siccome nelle scuole. Sarebbe dunque bisogno d'un giornale artistico, che uscisse dalle angustie passionate, dalle prevenzioni consortili, peggiori delle municipali, per

(1) Oltre molti articoli qua e là, il Cantù stampò un *Trattato dei monumenti d'archeologia e belle arti*, di cui abbiam sott'occhio la nona edizione, Torino, Pomba, 1865.

cui si vuol mettare di moda un tal nome, disprezzare o tacitare un tal altro, in grazia delle sillabe ond'è composto o della cocarda che porta: un giornale dove uomini franchi osassero dir bene anche degli avversarii e disapprovare anche gli amici; dove persone competenti tenessero in giornata di quanto si fa da Cuneo a Taormina, dalle medaglie del Voïgt agli intagli del Raimondi e dell'Aloysio, dalle terrecotte del Bona alle tarsie dei Sienesi; dai rococò dello Scrosati agli stupendi affreschi del Mariani, del Mantovani, del Fracassini; dalle finitissime erme del Biggi di Roma ai giojelli del Castellani: dove si valutassero le ragioni dell'academico e del naturalismo; si assegnasse il debito posto a Bartolini e a Tenerani; si mettessero in bilancia Morelli con Hayez, Podesti con Mancinelli, Vela con Duprè, Vespignani con Cepolla....

Scusate, mio caro, queste incondite enumerazioni, ma capitemi, e lasciate ch'io mi compiaccia di immaginar nato un tal giornale nella città che stampò l'*Enciclopedia di Belle Arti* dello Zani e le incisioni del Toschi. Scusate se io, bersagliato per l'ostinarmi ad altre conciliazioni, desidero vedere nel Congresso di Parma viepiù sempre alleate le belle lettere colle belle arti.

C. CANTU'

NOTIZIE VARIE

Ricavasi dalla *Gazzetta di Genova* che durante il mese di luglio sono andati ad iscriversi in quel porto i seguenti bastimenti stati varati dai cantieri liguri:

5 Sestri Ponente.	B.B.	*Giuseppe*	tonn.	774
5 Varazze	»	*Schiaffino*	»	559
6 Sestri Ponente	B.M.	*Aquila*	»	837
16 »	B.B.	*Attivo*	»	776
21 »	»	*Teresa Ester*	»	593
23 Varazze	»	*Isola Caucano*	»	548
25 »	Brig.	*Brescia*	»	281

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 2:

Ieri, alle 4 pom., la chiesa di S. Giovanni Maggiore precipitò quasi interamente; caddero, cioè, la navata di mezzo e quella di destra. Già da molto tempo questa chiesa era in rifazione; e sin da ieri mattina si manifestavano indizi di quel che seguì poi nel corso del giorno e che non fu possibile evitare.

Fra le chiese di Napoli quella di S. Giovanni Maggiore è una delle più antiche. Avendo destinazione di parrocchia, le rifazioni saranno a carico del Municipio.

— La *Lombardia* reca i seguenti nuovi ragguagli intorno all'*Aida* di Verdi:

L'argomento dell'*Aida*, la nuova opera che Verdi sta scrivendo pel teatro del Cairo, per commissione di S. A. R. il Kedive, è tratto, come annunciammo, dall'antica storia egiziana. Fu l'illustre archeologo Mariette Bey che lo propose al Vicerè. Il signor Mariette Bey, francese, è il più distinto egittologo vivente. Fu lui che promosse le escavazioni dell'antica Menfi, e che scoperse sotto le sabbie del deserto il tempio di Serapide, gran Dio degli Egizi, sovente preso per Giove e pel Sole, e talora anche per Plutone. Mariette Bey, profondo conoscitore dell'antica storia egiziana, trovò che una pagina di questa, che riguarda, a quanto pare, la dinastia regnante, si prestava mirabilmente al poema melodrammatico. Ne parlò al Vicerè, amatore splendidissimo dell'arte musicale, che si infervorò di quel soggetto e decise di far scrivere un'opera.

La scelta del maestro diè luogo a qualche intrigo. Si fecero giuocare certe influenze perchè cadesse su Gounod; ma quando si pronunciò il nome di Verdi, tutti si cavarono il cappello, e nessuno fiatò. Il Vicerè, che professa la più viva ammirazione pel grande maestro italiano, lo fece invitare tosto a scrivere pel teatro del Cairo, e a declinare le sue pretese. L'affare fu combinato in breve: e il Vicerè aperse a S. E. Draneht Bey, sopraintendente generale dei teatri d'Egitto, un credito di italiane lire 250,000, esclusivamente per far le spese dell'opera del più grande fra i compositori viventi.

Il poeta A. Ghislanzoni fu incaricato di scrivere il libretto, e già gliene fu trasmesso l'argomento.

Verdi, come annunciammo, avrà 150,000 lire sole per diritto della prima rappresentazione al teatro del Cairo della sua nuova opera. Avrà altre 50,000 lire se si recherà egli stesso a metterla in scena. Pare però che l'illustre maestro intenda di fare un atto di predilezione a Milano, venendo egli stesso ad assistere alle prove dell'*Aida*, che s'intenderebbe di far rappresentare nella prossima quaresima. Verdi anzi avrebbe, per quanto ci consta, invitato l'egregio maestro Muzio, l'unico suo allievo, ed antico ed intimo amico suo, a dirigere la esecuzione della nuova opera al Cairo. Ma al Muzio, come è noto, fu affidata la direzione artistica del teatro imperiale italiano di Parigi, per cui dovette declinare l'onorevole incarico.

— Il *Giornale di Sicilia* del 31 luglio annunzia che la Compagnia di navigazione la *Trinacria* ha già fatto acquisto di un quarto vapore, il quale giungerà fra non molto nel porto di Palermo.

— Il *Giornale di Roma* annunzia la morte di monsignor Mariano Giuseppe Escalada arcivescovo di Buenos Ayres, avvenuta in quella città il 28 luglio ultimo. Monsignor Escalada era nato nella stessa città di Buenos Ayres nel 1799.

— Dal rendiconto dell'adunanza tenuta dall'Accademia delle iscrizioni e delle belle lettere di Francia il 29 luglio ultimo togliamo quanto segue:

Il signor Littré, relatore della Commissione del premio Volney, dopo avere enumerate le undici opere state presentate quest'anno al concorso, dice che la Commissione ha dovuto eliminarne due le quali si riferivano troppo esclusivamente alla filologia francese, e che ha risoluto di dividere quest'anno il premio tra i signori Ascoli e Vullers, il primo per la sua *Grammatica persiana*, il secondo per le sue ricerche sulla *Fonologia comparata*.

— Il fascicolo VIII (agosto 1870) della *Nuova Antologia* contiene le seguenti materie:

Furio. — Racconto. — Edmondo De Amicis.

L'infallibilità pontificia rispetto agli Stati moderni e specialmente all'Italia. — D. Pantaleoni.

Il Decamerone. — Francesco De Sanctis.

I servi agricoltori a proposito di recente pubblicazione. — Giuseppe Canestrini.

Di una riforma negli istituti d'arte. — Francesco Dall'Ongaro.

Gli abitanti dell'Alpi Carniche. Costumi ed emigrazione. — Antonio Dall'Oglio.

Le rondini sotto il tetto. — Racconto campestre. — (Fine). Angelo Ayò.

Notizie letterarie.

Canti popolari siciliani, raccolti ed illustrati da Giuseppe Pitré, preceduti da uno studio critico dello stesso autore. — Palermo, Pedone. — Alessandro D'Ancona.

Sexti Aurelii Propertii cynthia. Editio novum in ordinem digesta, recensente Dominico Carutti. Hage, Comitum, 1869. Firenze, Loescher. — M. S.

Rassegna musicale.

Bollettino bibliografico.

Annunzi di recenti pubblicazioni.

DIARIO

Nel giorno 30 luglio, il lord mayor di Londra diede il solito annuale banchetto ai ministri della regina. In questa occasione il signor Gladstone pronunciò un discorso, che naturalmente si aggirò intorno alla guerra. Deplorò con eloquentissime e commoventi parole il terribile spettacolo della guerra; disse che il governo inglese deve essere neutrale, e compiere i doveri di un'equa, assoluta, imparziale e dignitosa neutralità, « lasciando in disparte la previsione di avvenimenti che non sono accaduti e che speriamo e crediamo, non accadranno »; espose le ragioni che inducono il governo a tenersi neutrale; disse che a nessuna delle due parti belligeranti l'Inghilterra porgerà motivo di lagnanze ragionevoli riguardo alla maniera di praticare la neutralità; finalmente dichiarò: « Noi procureremo di comportarci, nelle difficili circostanze attuali, in guisa da provare la verità delle nostre simpatie verso ambedue le potenze travagliate da un conflitto di giganti; e, avvenga quello che può, noi potremo contribuire in qualche maniera a rendere efficace la voce della civiltà, che, lo speriamo, eserciterà una grande e imperiosa influenza, dapprima restringendo la sfera in cui abbia a diffondersi la jattura di vite umane, e in secondo luogo, mettendo un termine alla disastrosa energia della guerra. »

Il *Journal Officiel* del 1° agosto rende noto che il governo francese ha deliberato di esigere il passaporto, durante la guerra, da ogni viaggiatore a qualunque nazionalità esso appartenga, tanto all'oggetto di uscire dalla Francia quanto per entrarvi. Quanto ai cittadini prussiani essi dovranno essere muniti di speciali permessi.

I rimanenti giornali francesi non recano che delle notizie retrospettive e di importanza affatto secondaria per ciò che concerne i fatti della guerra. L'argomento di cui essi si occupano principalmente è quello delle polemiche sollevate dalle rivelazioni diplomatiche del governo prussiano, delle spiegazioni alle quali esse hanno dato luogo in seno al Parlamento inglese e dei giudizi che i giornali europei più autorevoli esprimono su questo incidente.

Scrivono dalla Germania meridionale che la Baviera, il Würtemberg ed il granducato di Baden hanno aderito alla convenzione di Ginevra per la neutralità delle ambulanze ed agli articoli addizionali del 1868.

La *Wiener Zeitung* del 31 luglio pubblica la seguente nota: « In conseguenza della dichiarazione della infallibilità della sede pontificia, si tennero varie conferenze a questo riguardo nei rispettivi ministeri. Queste ebbero per risultato che, dopo la recentissima dichiarazione della Santa Sede sulla pienezza di potere del capo della Chiesa cattolica, la convenzione promulgata colla patente imperiale del 5 novembre 1855, conchiusa con Sua Santità il Papa Pio IX il 18 agosto 1855 (Concordato) non abbia ad essere più oltre mantenuta e cessi perciò d'essere in vigore. Epperciò il cancelliere dell'impero ha iniziato le pratiche necessarie per notificare alla Santa Sede la formale abrogazione di detta convenzione, e S. M. I e R. Apostolica ha affidato al ministro del culto e della pubblica istruzione l'incarico di preparare pel Reichsrath quei disegni di legge che sono richiesti per modificare conformemente alle leggi fondamentali dell'impero, e riguardo avuto ai peculiari rapporti storici, le prescrizioni ancora vigenti della patente imperiale del 5 novembre 1855 per l'ordinamento della Chiesa cattolica in Austria. »

Lo stesso giornale pubblica il decreto imperiale con cui rimane sciolta la Dieta del regno di Boemia, e si ordina di procedere alle nuove elezioni per la medesima. Con altro decreto è convocato il Reichstag pel 5 settembre prossimo; e vengono pure convocate le altre Diete particolari.

A Pest, la Camera dei magnati, nella tornata del 1° agosto, ha approvato i due disegni di legge (già votati da quella dei deputati) sulla chiamata delle reclute e sopra un aumento di fondo per la difesa del paese. Il ministro Kerkapolyi dichiarò che il governo vuole serbarsi neutrale, ma deve provvedere alla incolumità della monarchia.

Un dispaccio da Pietroburgo annunzia che un ukase imperiale interdice ai sudditi russi di prendere servizio come volontari nell'esercito prussiano e negli altri eserciti belligeranti. Qualunque contravvenzione a questo ordine, dice l'ukase, costituirà una violazione della stretta neutralità decretata dall'imperatore.

La neutralità della Danimarca venne annunziata all'Europa mediante una circolare del gabinetto danese ai suoi agenti diplomatici.

Un telegramma da Lisbona fa cenno della risoluzione adottata anche dal governo portoghese di osservare una rigorosa neutralità.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo l'istanza del senatore Pernati al Ministro delle Finanze per la presentazione di alcuni documenti riguardanti l'attuale amministrazione dei Canali Cavour, che il Ministro stesso prese impegno di soddisfare, ebbero luogo le annunziate interpellanze del senatore Scialoja al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli Esteri sulle condizioni politiche interne ed esterne, dimostrando la necessità che il Governo si ritempri con esplicite dichiarazioni a rassicurazione del paese.

Succedette nella parola sullo stesso argomento il senatore Cialdini, facendo una severa critica del programma e dei provvedimenti del Ministero, soprattutto di quelli riguardanti l'esercito e la marina.

Rispose il Ministro della Finanza combattendo le singole censure mosse dal senatore Cialdini, e chiarendo le ragioni della condotta tenuta dal Ministero.

Fecero poscia le loro dichiarazioni per la parte che riguarda ciascuno di essi, il Ministro degli Esteri ed il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, esponendo il primo il contegno da adottarsi dal Governo rispetto alla politica estera e nella questione di Roma dopo il ritiro delle truppe francesi, e spiegando il Ministro dell'Interno il senso e gli intendimenti del Governo sull'attuazione del programma del Ministero.

E quindi, premesse altre brevi osservazioni, il senatore Scialoja propose il seguente ordine del giorno, la cui discussione, attesa l'ora avanzata, venne rimandata al successivo giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando che vorrà con energia ed efficacia provvedere a rimuovere ed a reprimere qualunque atto o fatto illegale che possa menomare la libertà delle risoluzioni che al solo Governo spetta prendere ne' modi costituzionali, passa all'ordine del giorno. »

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 3.

Un dispaccio da Metz, in data di ieri, annunziando la presa di Sarrebruck, dice che il principe imperiale accompagnava da per tutto l'Imperatore. Soggiunge: La sua prontezza d'ingegno e il suo sangue freddo nel pericolo furono degni del nome ch'egli porta.

Parigi, 3

Ecco alcuni dettagli sul combattimento di ieri dati dai giornali: Noi abbiamo avuto 11 morti fra cui un ufficiale. La divisione Froissard fu sola impegnata contro tre divisioni prussiane.

La città di Sarrebruk è in parte incendiata.

Le mitragliatrici produssero un effetto straordinario.

Le alture di Sarrebruck, che sono ora in possesso dei Francesi, dominano la strada ferrata di Treviri.

Assicurasi che 250 mila prussiani trovavansi fra Sarrelouis e Sarrebruck.

Londra, 3.

Camera dei Comuni. — Gladstone, rispondendo ad Harcourt, dice che non stima opportuno di comunicare alla Camera i dispacci scambiati fra lord Clarendon e i gabinetti della Francia e della Prussia intorno al disarmo.

Soggiunge che Brunnow aveva proposto, il 13 luglio, che le grandi potenze redigessero un protocollo dichiarante che la rinunzia del principe di Hohenzollern era sufficiente per evitare il conflitto; ma che le trattative a questo riguardo divennero solo ufficiali 18 luglio, e quindi troppo tardi.

Relativamente al massacro commesso in Grecia, Gladstone dice che alti personaggi sono, senza fallo, implicati in quest'affare; il cambiamento di Ministero non è punto un avvenimento favorevole ai voti dell'Inghilterra; il dovere dell'Inghilterra è di mostrare alla Grecia la necessità, ch'essa ha, di osservare d'or innanzi tutti gli obblighi internazionali.

Parigi, 3.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	2	3
Rendita francese 3 %	66 20	66 90
Id. ital. 5 %	46 —	46 80
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	381 —	345* —
Obbligazioni	215 —	219 —
Ferrovie romane	40 50	— —
Obbligazioni	119 —	124 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	132 —	134 —
Obbligazioni ferr. merid.	136 —	132 50
Cambio sull'Italia	— —	9 —
Credito mobiliare francese	— —	155 —
Obblig. della Regia Tabacchi	— —	390 —
Azioni	545 —	547 —

Vienna, 3.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 3.

Consolidati inglesi	89 —	88 ⅞

Berlino, 3.

Un telegramma di Metz in data di ieri annunzia l'occupazione di Sarrebruck da parte dei Francesi.

L'imperatore assisteva alle operazioni.

I Prussiani non considerarono mai Sarrebruck come una importante piazza militare; per ciò la sua guarnigione non era composta che di alcune compagnie.

Parigi, 3.

Ieri nel combattimento di Sarrebruck le posizioni avanzate dei Prussiani furono espugnate in seguito ad un vivo attacco alla baionetta.

Poscia le artiglierie fulminarono la città, ch'era occupata da venti mila prussiani.

Assicurasi che il principe Federico Carlo giungerà oggi a Treveri.

La *Liberté* dice che è confermata la notizia di un combattimento navale sul Baltico e la presa di due cannoniere prussiane.

Metz, 3.

Si hanno i seguenti dettagli sul combattimento di ieri a Sarrebruck:

Avendo l'imperatore ordinato di far uso delle mitragliatrici solo in caso di necessità, i Francesi tirarono alla distanza di mille e seicento metri sopra un pelottone prussiano che sfilava sulla ferrovia, il quale venne immediatamente disperso, perdendo la metà dei suoi uomini. Un altro pelottone subì la stessa sorte. Gli ufficiali d'artiglieria sono unanimi nel constatare gli effetti fulminanti delle mitragliatrici. I prigionieri prussiani constatano pure la superiorità del fucile francese.

Il maresciallo Bazaine ebbe pure uno scontro coi cacciatori prussiani, di cui parecchi rimasero morti. Dei Francesi non fuvvi alcun ferito.

Si ha dalla frontiera prussiana che molti soldati della riserva sono rinviati alle loro case, per mancanza d'equipaggio e di vestiario.

Londra, 3.

La Camera dei comuni ha votato il credito di due milioni per l'esercito e la marina.

Il *Morning Post* spiega la riserva di Gladstone rispetto al Belgio, dicendo che egli attende il risultato dei procedimenti iniziati presso le potenze firmatarie del trattato del 1839, per vedere se esse sono disposte, come l'Inghilterra, a mantenere gl'impegni presi.

Lo stesso giornale smentisce le voci corse dell'occupazione d'Anversa per parte dell'Inghilterra e sull'invio di una squadra nello Schelda. Dice che l'Inghilterra non ha maggior diritto della Francia e della Prussia a porre il piede sul territorio belga.

Berlino, 3.

(*Ufficiale*). — Ieriprima di mezzodì un piccolo distaccamento fu attaccato a Sarrebruck da tre divisioni nemiche. La città fu bombardata da 23 cannoni. Alle ore 2 il distaccamento evacuò interamente la città. Le nostre perdite non sono grandi. Un prigioniero raccontò che l'imperatore andò alle ore 11 innanzi Sarrebruck.

Roma, 3.

La città di Viterbo è stata evacuata oggi dalle truppe francesi.

Aspettansi domani 6 bastimenti per imbarcare il resto della divisione.

Gand, 3.

In occasione delle elezioni ebbero luogo alcuni disordini; i conventi furono danneggiati. La gendarmeria bivaccò tutta la notte sui punti minacciati. Sono arrivate alcune truppe; l'ordine fu ristabilito.

Bruxelles, 3.

Sono avvenuti alcuni disordini.

Le Camere sono convocate per l'8 agosto.

Il risultato definitivo delle elezioni è pel Senato di 35 cattolici e 27 liberali; per la Camera dei rappresentanti di 74 cattolici e 50 liberali.

Parigi, 3 (notte).

Le ultime notizie da Sarrebruck dicono che questa città, essendo aperta, non rimase occupata dalle truppe francesi.

I Prussiani si ritirarono sulle alture al di là di Sarrebruck.

Alessandria, 3.

È arrivato il Kedive.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 2 agosto 1870, ore 1 pom.

Il barometro si è alzato di 1 a 3 mm.; il cielo è generalmente sereno, il mare calmo, i venti deboli di nord-ovest. A Brindisi forte tramontana e mare agitato.

Da Parigi si segnalano nuovi temporali che attraversano il Mediterraneo.

Buon tempo, forse un po' turbato nel sud della Penisola.

Firenze, 3 agosto 1870, ore 1 pom.

Leggera depressione barometrica; cielo generalmente nuvoloso, venti deboli di sud-est e sud-ovest, mare calmo. A Taranto e Brindisi forte tramontana; in quest'ultima stazione mare agitato.

Anche nel rimanente d'Europa il barometro è sceso di pochi mm.

Il tempo pare si voglia disporre alla pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 2 agosto 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755,0	mm 753,5	mm 754,0
Termometro centigrado	26,0	33,0	27,0
Umidità relativa	70,0	40,0	58,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	O debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 33,0
Temperatura minima . . . . + 20,0
Minima nella notte del 3 agosto . . + 20,5

Nel giorno 3 agosto 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754,0	mm 752,0	mm 752,0
Termometro centigrado	28,0	30,0	25,5
Umidità relativa	65,0	65,0	80,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 31,5
Temperatura minima . . . . + 20,5
Minima nella notte del 4 agosto . . + 19,5

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Bianca di Nevers*.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Bellini: *La Sonnambula* — Ballo: *La Devadâcy*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Amore senza stima*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pesaro e Bollini rappresenta: *Fernanda*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 4 agosto 1870*)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	51 40	51 20	— —	— —	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	33
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	— —	76 —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	71 —	70 75	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	275 —	270 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	52 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	34
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	27 30	27 20
Roma	30			Vienna	90			Parigi	a vista	109 —	108 —
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 80	21 70
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 51 25 cont.

Il vicesindaco: GIUSEPPE DINI.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI COMACCHIO

AVVISO D'ASTA DI SECONDO INCANTO.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 9 agosto corrente, nella residenza di questo municipio, ed avanti il sottoscritto ff. di sindaco, si terranno nuovi pubblici incanti per la vendita delle anguille ed acquadelle di provenienza della pesca delle Valli di Comacchio, che dal comune e dall'amministrazione comunale dello stabilimento vallivo potranno essere marinate nella campagna autunnale del corrente 1870, coll'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi fosse che un solo offerente.

Condizioni.

1. L'asta seguirà col metodo della candela vergine ed in lotti giusta la tabella ed annesso quadro qui in fine riportato.
2. Le offerte di aumento saranno fatte sul prezzo normale complessivo di ciascun lotto.
3. A guarentigia degli effetti d'asta gli accorrenti dovranno depositare a mani del sottoscritto, in numerario, il 5 per cento sul prezzo assegnato a ciascun lotto, come alla precitata tabella.
4. Le spese relative all'incanto ed alla successiva stipulazione staranno a carico del deliberatario.
5. Il contratto sarà garantito per parte del deliberatario mediante prestazione di un fideiussore solidale con approbatore idonei, notoriamente solvibili, e come tali riconosciuti dalla rappresentanza comunale.
6. A caparra e principio di pagamento delle rispettive quantità di marinato i signori acquirenti all'atto della stipulazione del contratto dovranno giustificare di avere versato nella cassa dell'amministrazione valliva una somma corrispondente al 15 per cento da essere scontata sui pagamenti, che a termini dell'art. 9 dei capitoli d'onere regolativi il contratto gli acquirenti dovranno effettuare e precisamente sull'ultima rata scadibile il 31 gennaio 1871.
7. Il termine utile per migliorare almeno di un ventesimo il prezzo di aggiudicazione sarà di giorni cinque successivi a quello del seguito deliberamento.
8. Gli accorrenti e deliberatari saranno tenuti alla piena osservanza dei precitati capitoli d'onere, che sono quelli stessi già depositati negli uffici comunali delle principali città d'Italia, e visibili sempre nelle segreterie del comune e dell'amministrazione Valli di Comacchio.

Comacchio, 3 agosto 1870,

Il ff. di Sindaco
GIOVANNI CAVALIERI D'ORO.

2442

TABELLA A *per la vendita Anguille ed Acquadelle marinate dello stabilimento Valli di Comacchio, provenienti dalla pesca autunnale* 1870, *comparativamente assegnate ai sottodistinti lotti.*

N. progr. dei lotti	M/		MF		M		MB		AR		F		TOTALE				ANNOTAZIONI
	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Colli	Peso netto	Prezzo medio	Importo	
1	5	140	25	980	110	3520	170	5360	170	5360	20	640	500	16000	109 90	17584 »	In barili da chil. 35 a 55
2	5	140	25	820	100	3200	100	3200	150	4800	20	560	400	12720	108 95	13858 40	id. id.
3	»	»	20	560	80	2560	160	5120	160	5120	10	320	430	13680	107 26	14673 60	id. id.
4	»	»	25	800	80	2560	125	4000	75	2400	25	800	330	10560	112 19	11848 »	id. id.
5	»	»	»	»	75	2480	80	2560	40	1280	45	1440	240	7760	105 54	8190 40	id. id.
6	»	»	10	360	50	1800	75	2700	75	2700	10	280	220	7840	108 47	8504 20	id. id.
7	»	»	»	»	80	2240	150	4200	50	1400	30	840	310	8680	109 58	9511 60	id. da 35
8	»	»	20	560	50	1600	50	1600	110	3520	50	1600	280	8880	97 96	8699 20	id. e zangole
9	»	»	»	»	170	5200	100	3200	200	6240	75	2120	545	16760	99 68	16706 40	id. id.
10	5	140	»	»	135	4660	110	3600	300	10800	100	3600	650	22800	96 10	21912 »	id. da chil. 35 a 55
11	»	»	15	512	65	2320	45	1520	40	1520	35	1200	200	7072	109 56	7748 »	id. id.
12	5	140	35	1300	100	3760	160	6320	130	5120	70	2400	500	19040	107 64	20496 »	id. id.
13	»	»	10	320	100	4000	100	4000	120	4800	70	2240	400	15360	103 62	15916 80	id. id.
14	»	»	»	»	80	2560	40	1200	50	1440	30	720	200	5920	107 19	6345 60	id. e zangole
15	»	»	10	344	50	1920	35	1280	65	2480	40	1280	200	7304	101 99	7449 60	id. da chil. 35 a 55
16	»	»	10	280	120	4320	»	»	120	4320	»	»	250	8920	107 52	9591 20	id. id.
17	»	»	20	560	80	2800	35	1400	35	1400	30	1200	200	7360	112 60	8288 »	id. id.
18	10	280	40	2120	550	25600	150	7200	150	7200	»	»	900	42400	131 18	55624 »	id. da chil. 55 a 70
19	»	»	30	1280	130	6400	50	2480	250	12000	»	»	460	22160	108 19	23975 20	id. id.
20	»	»	40	1760	100	4800	100	4800	200	9600	10	400	450	21360	110 84	23676 »	id. id.
21	»	»	5	200	30	1200	25	1000	70	3360	10	400	140	6160	100 46	6188 40	id. id.
22	»	»	»	»	100	2400	120	2880	30	720	50	1200	300	7200	110 26	7939 20	id. e zangole da 35
23	»	»	15	400	100	3600	60	2160	150	5400	100	3600	425	15160	97 94	14848 40	id. e zangole diverse
24	5	140	45	1060	150	4800	150	4800	200	6400	150	4800	700	22000	102 68	22590 60	id. id.
25	»	»	»	»	100	3040	70	2240	200	6800	150	3760	520	15840	93 84	14864 80	id. id.
26	»	»	»	»	100	3600	100	3360	50	1760	50	1600	300	10320	108 87	11236 »	id. id.
27	10	280	40	2120	50	2400	50	2400	»	»	»	»	150	7200	149 77	10784 »	id. da 55 a 70
28	5	140	15	660	70	2960	180	8000	240	10720	40	1600	550	24080	104 09	25066 40	id. da 35, 55, 70
29	»	»	»	»	300	12800	500	22000	250	11000	50	2000	1100	47800	114 15	54566 »	id. da chil. 55
30	»	»	20	800	50	2000	40	1600	40	1600	»	»	150	6000	121 66	7300 »	id. id.
	50	1400	475	17796	3355	127100	3130	116180	3720	141260	1270	40600	12000	444336		485982 »	

QUADRO *de' prezzi applicati alle diverse qualità e quantità di pesce marinato distinte nella* Tabella A *per la vendita in lotti.*

N. progr. dei lotti	ANGUILLE MARINATE					Acquadelle	PREZZO MEDIO
	M/	MF	M	MB	AR	F	
1	190	170	130	117	82	64	109 90
2	190	170	130	117	82	64	108 95
3	190	170	130	117	82	64	107 26
4	190	170	130	117	82	64	112 19
5	190	170	130	117	82	64	105 54
6	190	170	130	117	82	64	108 47
7	190	170	130	117	82	64	109 58
8	190	170	128	116	81	62	97 96
9	190	170	128	117	80	62	99 68
10	190	170	130	117	84	64	96 10
11	190	170	131	118	84	64	109 56
12	190	170	130	117	83	62	107 64
13	190	170	131	119	83	62	103 62
14	190	170	129	118	82	62	107 19
15	190	170	129	119	83	63	101 99
16	190	170	129	119	82	63	107 52
17	190	185	131	119	83	63	112 60
18	215	195	140	119	90	63	131 18
19	215	180	135	119	84	63	108 19
20	215	180	135	119	84	63	110 84
21	215	176	131	119	84	63	100 46
22	215	176	130	119	85	65	110 26
23	215	176	130	119	85	64	97 94
24	190	171	131	119	85	64	102 68
25	190	171	131	119	86	63	93 84
26	190	171	131	119	86	63	108 87
27	210	190	138	119	86	63	149 77
28	200	176	131	119	86	63	104 09
29	200	176	137	117	91	64	114 15
30	200	170	133	119	86	64	121 66

SOCIETÀ DE'CASINI E BAGNI DI MARE ALL'ARDENZA

Nuovo e grande ribasso di prezzo di terreni fabbricativi.

Con lo scopo di appurare definitivamente il patrimonio sociale, l'Adunanza generale degli azionisti nel 28 luglio 1870 ha deliberato di porre in vendita al pubblico incanto tutti i terreni della Società che rimangono disponibili sul prezzo ridotto di centesimi sessanta il metro quadro, ossiano circa centesimi venti e mezzo il braccio quadro.

La vendita avrà luogo il 18 agosto prossimo avvenire all'uffizio di asta pubblica in via Vittorio Emanuele, n. 36, piano terreno.

Per schiarimenti dirigersi allo studio del dott. Tito Malenchini in via degli Avvalorati, n. 16, primo piano.

Livorno, 29 luglio 1870. 2440

LA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
PEL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso d'asta.

Ad un'ora pomeridiana del giorno di sabato 20 corrente, avanti il signor prefetto della provincia, nel palazzo di prefettura, avrà luogo col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento l'incanto per

L'appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un ponte sull'Oglio e tratti di strada d'accesso allo stesso, della totale lunghezza di metri 515 30, da eseguirsi nel secondo tronco della strada nazionale n. 2, detta del Tonale, al chilometro 96 da Brescia, sulla base di analogo progetto compilato dal R. Genio civile provinciale sotto la data 31 marzo 1870, portante i seguenti prezzi:

Per opere da appaltarsi a corpo . . . . L. 6,528 33
Per opere da appaltarsi a misura . . . . » 54,471 67

Totale delle opere soggette al ribasso d'asta L. 61,000 »

Somma a disposizione dell'amministrazione per acquisto di terreni, spese di sorveglianza ed impreviste, e quindi non soggetta a ribasso d'asta . . . . » 4,400 »

Totale importo dell'opera L. 65,400 »

Perciò coloro che vorranno applicare a detto appalto dovranno presentare nel giorno ed ora suindicati alla segreteria della prefettura la loro offerta stesa sopra carta da bollo, debitamente sottoscritta e suggellata, imperocchè tosto raccolte le schede e conosciutesi dal signor prefetto le offerte prodotte, sarà deliberato a quell'offerente che avrà presentato, in confronto degli altri, la migliore offerta, sempre che il ribasso abbia superato il limite minimo stabilito in una scheda deposta dalla stazione appaltante all'atto dell'apertura dell'asta, e tale delibera si farà constare da analogo verbale.

L'impresario resta vincolato all'osservanza dei capitoli annessi al progetto suaccennato, il quale è visibile fin d'ora assieme alle altre carte del medesimo nello studio del segretario capo di questa prefettura.

La esecuzione delle opere dovrà intraprendersi tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna secondo le disposizioni dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovrà proseguirsi colla dovuta regolarità ed attività affine di darli compiutamente ultimati nel termine di mesi dieci a decorrere dalla data del verbale di consegna suddetta.

I pagamenti saranno fatti in via d'acconto in rate di L. 7000 cadauna a misura dei corrispondenti avanzamenti dei lavori, sotto la deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta del decimo fino al collaudo e pagamento finale.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima presentare un certificato di idoneità di data non anteriore a sei mesi spedito da un ispettore o da un ingegnere capo del R. Genio civile in attività di servizio, debitamente vidimato e legalizzato ove occorra, ed avere fatto il deposito alla stazione appaltante di L. 2000 in numerario od in viglietti di Banca Nazionale, escluso ogni altro valore.

Per garanzia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni il deliberatario, nel termine preciso di giorni 5 dalla delibera definitiva, dovrà, invitato, addivenire alla stipulazione di formale contratto e depositare a titolo di cauzione altra somma di L. 6000 in danaro od in viglietti di Banca Nazionale, ovvero cartelle del debito pubblico al portatore che rappresentino una rendita non minore di L. 600, acconsentendo che siano depositate nella cassa dei depositi e prestiti a garanzia e fino al termine del contratto. Non stipulando nel termine suddetto o non dando la suddetta cauzione, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, e l'amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, ed inoltre al risarcimento d'ogni danno.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso sul prezzo deliberato all'asta, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fissato fin d'ora alle ore 12 meridiane del giorno 4 p. v. settembre, e queste saranno da prodursi colle formalità sopra indicate per le offerte alla segreteria della prefettura.

Brescia, il 1° agosto 1870.

Per la prefettura
GERMANI, Segretario capo.

2451

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER INCARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso d'asta.

Stante la deserzione d'una prima asta che, giusta l'avviso 30 giugno p. p., dovevasi tenere presso questa prefettura li 27 cadente mese, si notifica che addì 17 agosto prossimo, verso le ore 11 antimeridiane, in questo stesso ufficio, nanti l'illustrissimo signor prefetto della provincia o chi per esso, si terranno nuovi pubblici incanti col metodo delle candele per l'appalto del trasporto dei detenuti, dei corpi di reato e della forza armata di scorta sulle strade ordinarie del Regno nella provincia di Pavia durante un quinquennio, che avrà principio col 1° gennaio 1871 e termine col 31 dicembre 1875, e sotto l'osservanza dei capitoli generali in data 7 settembre 1869, visibili presso questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Avvertesi che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non si avesse che un solo offerente.

Per ogni altra opportuna indicazione si richiama il succitato primo avviso stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 7 luglio cadente mese, numero 184.

Pavia, 29 luglio 1870

Il Segretario Capo della Prefettura
A. SCRIMAGLIA.

2445

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO IN MILANO

Cartelle fondiarie sortite nell'estrazione del 1° agosto 1870.

59 75 695 1788 2515 2753 3462 4171 4480 4876 5367 5464
6156 6205 6501 6990 7218 7245 7321 7638 7656 7891 8007 8065
8076 8604 8790 8986 9074 9147 9220 9251 9363 10301 10535 10823
11031 11104 11244 1134[illegible].

Dette cartelle verranno rimborsate alla pari dal 1° ottobre p. v. in avanti presso la sede dell'Istituto. 2446

(2ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il Consiglio Superiore della Banca in tornata d'oggi ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia per il giorno 24 del prossimo venturo agosto, ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim* Manin, sul Canal Grande, onde procedere, a termini dell'art. 54 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede predetta.

Firenze, 20 luglio 1870. 2302

Diffida.

Intendendo la ditta fratelli Mangili di Cristoforo di Corte porsi in liquidazione, i sottoscritti facenti parte della medesima fin d'ora dichiarano pubblicamente di non riconoscere nè accettare come validi ed efficaci in loro confronto qualunque atto, obbligazioni, contratto, esigenza di denaro e qualsiasi operazione assunta e praticata in nome della ditta, se non quando siavi anche il loro intervento e la loro accettazione.

OTTAVIO MANGILI.
2444 GIACOMO MANGILI.

Atto di citazione per pubblici proclami.

Avanti il R. Tribunale civile e correzionale di Milano.

L'anno mille ottocento settanta, ed alli trentuno del mese di luglio in Milano.

Alla richiesta dei nobili signori sacerdoti Natale e Giuseppe fratelli De-Barzi del fu presidente don Giuseppe, anche nella loro qualità d'eredi del defunto fratello nobile Antonio, ambidue residenti in Milano, con elezione di domicilio in questa città presso e nello studio del costituito loro procuratore il signor avv. Filippo Mulazzi in via del Pesce, n. 20, dal quale saranno rappresentati in questo giudizio in virtù del mandato 5 dicembre 1868, in autentico dott. Zani,

Io sottoscritto Egidio Caironi, usciere addetto al Regio tribunale civile e correzionale di Milano,

Premesso che nel gran libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, come dal certificato in data di Milano 4 maggio 1862, è inscritta la rendita di lire 255 con godimento 1° gennaio 1862 a favore dei nobili signori sacerdoti Natale e Giuseppe fratelli De-Barzi, e dell'ora defunto nobile Antonio De-Barzi, portante il n. 4910, colla clausola salvo i diritti di qualunque terzo;

Che in quel certificato leggesi una annotazione di vincolo feudale per vecchi dazii in Robecco e Lugagnano Pieve di Corbetta, e che la quota di rendita spettante al cointestato nobile Antonio Barzi si corrisponderà vita sua naturale durante ai cointestati fratelli don Natale e don Giuseppe Barzi, in adempimento alla scrittura 26 novembre 1839, a rogito Pozzi, ed alla nota del tribunale civile di prima istanza di Milano 17 dicembre 1839, num. 38075;

Che la legge 5 dicembre 1861 abolì i vincoli feudali ancora sussistenti in Lombardia sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi;

Che nel giorno 10 marzo 1866 morì l'Antonio De-Barzi e non fu più possibile ritirare i semestri che si andavano maturando sulla detta cartella dal 1° luglio 1866, e l'Amministrazione del Debito Pubblico avvertì ripetutamente che senza una regolare sentenza del tribunale che stabilisca sul vincolo e sancisca a chi sia dovuta la eredità del fu Antonio De-Barzi, non avrebbe potuto nè effettuare alcun pagamento d'interessi, nè annuire ad alcun altro provvedimento;

Che gli attuali richiedenti, unici eredi del defunto Antonio De-Barzi, e quali primi chiamati a succedergli a termine della legge 5 dicembre 1861, non potendosi devolvere la successione ad altra linea, se prima non è estinta quella dell'investito, volendo ottenere dalla competente autorità sentenza di svincolo e di dichiarazione di proprietà della suddetta cartella in contraddittorio di qualunque terzo potesse pretendere eventualmente qualche diritto sulla cartella medesima, domandarono ed ottennero dal tribunale civile e correzionale di Milano l'autorizzazione alla citazione per pubblici proclami, il che venne concesso col decreto 5 maggio 1869.

Ciò premesso, io suddetto usciere, col presente atto da inserirsi sul giornale degli annunzi giudiziarii *La Lombardia* e sul Giornale Ufficiale del Regno, a mente del decreto or citato, cito ogni e qualunque terzo o terzi ignoti che possano eventualmente pretendere qualche diritto sul certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia in data di Milano 4 maggio 1862, n. 4910, della rendita annua di lire 255, col godimento 1° gennaio 1862, intestato a favore dei nobili sacerdoti Natale, Giuseppe ed Antonio fratelli De-Barzi, colla clausola salvo i diritti di qualunque terzo, a comparire avanti il R. tribunale civile e correzionale di Milano, a procedimento formale, nel termine di mesi tre, così stabilito col sullodato decreto, per ivi veder giudicarsi:

1 Che la cartella 4 maggio 1862, n. 4910, datata da Milano, della rendita di lire 255 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestata ai nobili signori sacerdoti Natale, Giuseppe, ed ora defunto Antonio De-Barzi, fu don Giuseppe, deve essere svincolata a sensi della legge 5 dicembre 1861 da ogni vincolo ivi accennato.

2. Che la proprietà di detta cartella e la ragione dei relativi interessi insoluti dal 1° luglio 1866 in avanti, si appartiene per intero ai richiedenti sacerdoti don Natale e Giuseppe De-Barzi.

E, ove del caso, con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione colla protesta delle spese a carico di chi avesse a fare ingiuste opposizioni.

Si offre comunicazione mediante deposito nella cancelleria del tribunale dei seguenti documenti:

1. Citazione 30 agosto 1866.
2. Certificato del Debito Pubblico, n. 4910, in data 4 maggio 1862.
3. Atto di notorietà 14 dicembre 1866.
4. Procura alle liti in capo del signor avvocato Filippo Mulazzi in data 5 dicembre 1868.

La presente ho fatto inserire sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

2443 EGIDIO CAIRONI, usciere.

Avviso.

Fallimento di Michele Cheli di Lucca.

Si prevengono i creditori del detto fallimento che con ordinanza in data 30 luglio 1870 venne fissato il giorno ventuno settembre prossimo venturo, a ore 10 antimeridiane, per la loro riunione avanti il giudice delegato nella residenza di questo tribunale onde procedere alla deliberazione per la formazione del concordato.

Lucca dalla cancelleria del tribunale civile, ff. di tribunale di commercio.

Il 1° agosto 1870.

Il vicecancelliere
DEL ROSSO.

Registrato in cancelleria il primo agosto 1870 con marca da lire 1 10.

2441 F. Masseangeli, canc.

Costituzione di Società.

Si fa noto che mediante atto pubblico del dì 20 giugno 1870, rogato da me sottoscritto notaro, e registrato a Firenze il 21 dello stesso mese, registro 31, fol. 63, n. 2843, debitamente depositato per estratto alla cancelleria del tribunale civile, fu costituita una Società in accomandita sotto la ragione sociale *Donzel e Comp.*, da aver vita da quel giorno e durare fino il 1° luglio 1885, con un capitale di un milione di lire italiane e colla sede in Firenze via dei Fossi, n. 16, per eseguire qualunque operazione di banca. I gerenti della Società aventi diritto alla firma sociale furono designati nelle persone del signor Luigi Donzel e del signor Luigi Mordant.

Di fronte a questi la Società è in nome collettivo.

Firenze, li 4 agosto 1870.

RAFFAELLO PUCCI DA FILICAJA
2450 notaro.

2415 Avviso.

Giuseppe Giannini di Camaiore, provincia di Lucca, a tutti gli effetti di ragione dichiara che con atto pubblico del 25 luglio corrente, debitamente registrato a Camaiore, rogato Luigi Michelotti, residente in Viareggio, revocò in ogni sua parte e capo il mandato di procura fatto a sua moglie Adelaide Giannini, nata Macarini, in forma di privato chirografo il 7 decembre 1867, recognito dal notaio signor Gio. Pietro Frottoni di Gisa, registrato in detta città il 9 dicembre 1867 al n. 3618, ed inserto nel pubblico istrumento dei signori notari Conti e Barsanti il 21 gennaio 1868, e però qualunque contrattazione, qualunque operazione che venisse fatta in dipendenza di detta procura si dovrà ritenere come non avvenuta

Editto.

Il R. tribunale provinciale in Padova, quale senato di commercio, rende pubblicamente noto che ad istanza odierna p. n. di Massimo Crivellari, commerciante di Piove, necessitato di sospendere i suoi pagamenti viene avviata in di lui confronto la procedura di amichevole componimento a sensi della ministeriale ordinanza 18 maggio 1859, e leggi relative, nominato in commissario giudiziale il dott. Antonio Bonato, notaio di qui, pel sequestro inventario ed amministrazione temporaria riguardo a tutti i beni che altrimenti sarebbero soggetti alla concursuale procedura non che pelle trattative di componimento, e che furono nominati pella provvisoria rappresentanza i creditori in loco Salom Salom, eredi d'Abramo Cases, Banca mutua popolare, ed in loro sostituti i creditori Venturoli Cleto di Correzzola, Pietro Capellato detto Rana e Pasquale Capette entrambi di Piove, con avvertenza che a cura del commissario giudiciale predetto verrà particolarmente pubblicato l'invito ai creditori per le stesse pertrattazioni di componimento e per le insinuazioni dei crediti.

Lo che si pubblichi nei luoghi di metodo e mediante triplice inserzione nel giornale di Padova.

Il presidente
ZANELLA.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 14 maggio 1870.

2429 CARNIO D.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.